1. ------IND- 2020 0468 F-- IT- ------ 20200729 --- --- PROJET

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REPUBBLICA FRANCESE** | | |
|  |  |  |
| Ministero della Transizione ecologica Ministero dell'Economia e delle finanze | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Decreto n. 2020-xxx del xx xxx 2020 relativo all'indice di riparabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**

NOR:

***Categorie di persone interessate:*** *i produttori, gli importatori, i distributori o altri rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i venditori delle medesime apparecchiature, nonché gli utenti di siti Internet, piattaforme o qualsivoglia altro canale di distribuzione online nell'ambito della loro attività commerciale in Francia.*

***Oggetto:*** *modalità di applicazione dell'indice di riparabilità definito nell'articolo L 541-9-2 del codice dell'ambiente*

***Entrata in vigore:*** *il testo entra in vigore il 1° gennaio 2021.*

***Nota informativa:*** *il presente decreto definisce le modalità di applicazione dell'articolo L 541-9-2 del codice dell'ambiente che prevede l'attuazione di un indice di riparabilità per determinate categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Specifica, in particolare, i criteri e il metodo di calcolo utilizzati per la definizione di tale indice. I produttori e gli importatori delle apparecchiature in questione comunicano gratuitamente l'indice di riparabilità e i relativi parametri di calcolo ai distributori e a chiunque ne presenti richiesta. I distributori, compresi quelli che praticano la vendita a distanza, informano il consumatore gratuitamente, al momento dell'atto dell'acquisto, mediante marcatura, etichettatura, indicazione o per mezzo di qualsivoglia altra procedura adeguata dell'indice di riparabilità delle apparecchiature interessate.*

***Riferimenti:*** *il presente decreto potrà essere consultato sul sito di Légifrance (*[*http://www.legifrance.gouv.fr*](http://www.legifrance.gouv.fr/)*).]*

**Il primo ministro,**

su relazione della ministra della Transizione ecologica e del ministro dell'Economia e delle finanze;

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

visto il codice del consumo, in particolare l'articolo introduttivo dello stesso nella formulazione risultante dalla legge n. 2017-203, del 21 febbraio 2017, che ratifica le ordinanze n. 2016-301, del 14 marzo 2016, e n. 2016-351, del 25 marzo 2016;

visto il codice dell'ambiente, in particolare l'articolo L. 541-9-2 dello stesso nella formulazione risultante dall'articolo 16 della legge n. 2020-105, del 10 febbraio 2020, relativa alla lotta contro gli sprechi e all'economia circolare;

vista la notifica n.° XXXX/XXXX/X inviata alla Commissione europea in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535;

sentito il Consiglio di Stato (sezione opere pubbliche),

**decreta:**

**Articolo 1**

Nel titolo IV del libro V della parte normativa del codice dell'ambiente, sono aggiunti un capitolo IV e una sezione 1 con la seguente formulazione:

"Capitolo IV

"Informazioni al pubblico sui prodotti che generano rifiuti

"Sezione 1

"Indicazione dell'indice di riparabilità

"Art. R 544-1.- L'indice di riparabilità delle apparecchiature elettriche o elettroniche, definito all'articolo L. 541-9-2 del codice dell'ambiente consiste in un punteggio, su una scala di dieci, destinato a essere posto a conoscenza dei consumatori al momento dell'atto dell'acquisto di apparecchiature nuove.

"Il suddetto indice si riferisce a qualsivoglia modello di dette apparecchiature.

"Art. R 544-2.- Ai fini del presente decreto, si intende per:

1. "Messa a disposizione sul mercato": qualsivoglia fornitura, nell'ambito di un'attività commerciale, di apparecchiature elettriche o elettroniche destinate alla distribuzione o all'uso sul mercato nazionale, a titolo oneroso o gratuito;

2. "Immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un'apparecchiatura elettrica o elettronica sul mercato nazionale;

3. "Produttore": qualsivoglia persona fisica o giuridica che fabbrica un'apparecchiatura elettrica o elettronica o la fa progettare e la commercializza con il proprio nome o con il proprio marchio commerciale;

4. "Importatore": qualsivoglia persona fisica o giuridica che immette sul mercato nazionale un'apparecchiatura elettrica o elettronica proveniente dagli Stati membri dell'Unione europea o da paesi terzi;

5. "Distributore": qualsivoglia persona fisica o giuridica appartenente alla catena di approvvigionamento, diversa dal produttore o dall'importatore, che propone in vendita sul mercato nazionale un'apparecchiatura elettrica o elettronica;

6. "Venditore": qualsivoglia persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, mette a disposizione sul mercato mediante vendita, anche a distanza, apparecchiature elettriche o elettroniche a dei consumatori;

7. "Vendita a distanza": contratto concluso a distanza tra un venditore professionista e un consumatore, nell'ambito di un sistema organizzato di vendita, senza la presenza fisica contemporanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto";

8. "Modello": una versione di un'apparecchiatura tutte le cui unità condividono le medesime caratteristiche tecniche pertinenti ai fini del calcolo dell'indice di riparabilità.

"Art. 544-3.-

I.- I produttori o gli importatori definiscono, per le apparecchiature elettriche o elettroniche che immettono sul mercato, l'indice di riparabilità nonché i parametri che hanno consentito di definirlo, sulla base di modalità specificate mediante decreto.

II.- I produttori e gli importatori comunicano gratuitamente e in un formato dematerializzato (elettronico) ai distributori o ai venditori al momento dell'inserimento nel listino e della consegna delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per ciascun modello di apparecchiatura immesso sul mercato:

a) l'indice di riparabilità secondo le modalità e l'etichettatura previste mediante decreto.

b) i parametri che hanno consentito di definire l'indice di riparabilità, secondo il formato previsto mediante decreto.

III.- Laddove non si confonda con il venditore, il distributore comunica gratuitamente, alle medesime condizioni di cui alle lettere a) e b), l'indice e i parametri del relativo calcolo al venditore al momento dell'inserimento in listino e della consegna delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IV.- L'indice può altresì essere apposto direttamente su ogni unità del modello o sulla confezione mediante etichettatura o marcatura, in ottemperanza all'etichettatura prevista mediante decreto.

V.- Le informazioni di cui al punto 2 sono comunicate gratuitamente dai produttori e dagli importatori, entro un termine di 15 giorni, a chiunque ne presenti richiesta per un periodo di almeno due anni successivi all'immissione sul mercato dell'ultima unità di un modello di apparecchiatura.

"Art. 544-4.-

I.- Laddove l'apparecchiatura elettrica o elettronica sia proposta in vendita in negozio, il venditore mostra, a norma delle modalità e dell'etichettatura previste mediante decreto, l'indice di riparabilità fornito dal produttore o dall'importatore, in modo visibile, sull'apparecchiatura proposta o nelle immediate vicinanze di detta apparecchiatura.

"II.- Laddove l'apparecchiatura elettrica o elettronica sia proposta in vendita nell'ambito di una vendita a distanza, il venditore indica l'indice di riparabilità in modo visibile nella presentazione delle apparecchiature e vicino al prezzo, a norma delle modalità e dell'etichettatura previste mediante decreto.

"III.- Il venditore mette altresì a disposizione dei consumatori i parametri che hanno consentito di definire l'indice di riparabilità delle apparecchiature, secondo il formato previsto mediante decreto, mediante qualsivoglia procedura adeguata.

"Art. 544-5.- L'indice di riparabilità nonché i parametri che hanno consentito di definirlo sono messi a disposizione del consumatore dai produttori o dagli importatori per un periodo di almeno due anni successivi all'immissione sul mercato dell'ultima unità di un modello di apparecchiatura interessato.

"Art. 544-6.-

"I-. L'indice di riparabilità è calcolato a partire dai seguenti parametri:

"a) un punteggio, su una scala di venti, relativo alla durata della disponibilità della documentazione tecnica e relativo ai consigli per l'uso e la manutenzione presso i produttori, i riparatori e i consumatori;

b) un punteggio, su una scala di venti, relativo alla smontabilità dell'apparecchiatura: numero di passaggi dello smontaggio per un accesso unitario ai pezzi di ricambio, caratteristiche degli utensili necessari e degli elementi di fissaggio tra pezzi di ricambio;

c) un punteggio, su una scala di venti, relativo ai tempi di disponibilità sul mercato dei pezzi di ricambio e ai tempi di consegna presso produttori, distributori di pezzi di ricambio, riparatori e consumatori;

un punteggio, su una scala di venti, relativo al rapporto tra il prezzo di vendita delle parti a opera del produttore o dell'importatore e il prezzo di vendita delle apparecchiature a opera del produttore o dell'importatore, calcolato sulla base delle modalità previste mediante decreto.

e) un punteggio, su una scala di venti, relativo a criteri specifici per la categoria di apparecchiature in questione.

"II. L'indice di riparabilità si ottiene sommando i cinque punteggi ottenuti e dividendo il totale per dieci, al fine di esprimere un punteggio sintetico su una scala da 1 a 10.

"III. Per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche, un decreto del ministro responsabile dell'ambiente e del ministro responsabile dell'economia e delle finanze specifica l'insieme dei criteri e dei sottocriteri, compresi i criteri specifici della categoria, nonché le modalità di calcolo dell'indice.

"Art. 544-7.- A decorrere dal 1° gennaio 2024, un indice della sostenibilità completa o sostituisce, per determinate categorie di apparecchiature, l'indice di riparabilità, con l'introduzione di nuovi criteri, in particolare l'affidabilità e la robustezza dell'apparecchiatura.

**Articolo 2**

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

**Articolo 3**

La ministra della Transizione ecologica e il ministro dell'Economia e delle finanze sono incaricati, ciascuno nell'ambito della propria competenza, dell'applicazione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Redatto lì xx xxx 2020

Dal primo ministro:

Jean CASTEX

La ministra della Transizione ecologica

Barbara POMPILI

Il ministro dell'Economia e delle finanze,

Bruno LE MAIRE